

# Sezione 1 - GLI ATTI CONSILIARI

## 1.1 Atti normativi (leggi e regolamenti)

**Le fonti normative regionali sono: lo Statuto, le leggi, i regolamenti.**

Le leggi e i regolamenti sono motivati, nei modi previsti dalla legge (articolo 39 dello Statuto)

### 1.1.1 Le leggi regionali

Si possono distinguere, in relazione ai soggetti proponenti, in tre categorie:

- 1) **Proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale**
- 2) **Proposte di legge di iniziativa consiliare**
- 3) **Proposte di legge di iniziativa popolare**

#### ***Gli elementi di una proposta di legge***

- *Ai sensi dell'art. 125 del regolamento interno, **le proposte di legge devono essere composte da un preambolo e da uno o più articoli** e devono essere accompagnate dalla documentazione prevista dalla legge regionale sulla qualità della normazione.*
- *Il **preambolo** contiene la motivazione della legge (è una peculiarità delle leggi della Regione Toscana) ed è composto da due parti:*
  - 1) *i "visto" che indicano il quadro giuridico di riferimento della proposta di legge (Costituzione; norme statali; norme regionali; ecc.), oltre alle fasi essenziali del procedimento di formazione dell'atto che saranno indicate in sede di lavori di commissione (pareri obbligatori, ecc.);*
  - 2) *i "considerato" che esprimono sinteticamente le motivazioni che sono alla base delle scelte politiche espresse dalle disposizioni essenziali della proposta.*

- *La proposta deve essere formulata in **uno o più articoli**, ciascuno avente un numero ed una rubrica, suddivisi in commi numerati.*
- *La proposta di legge nel suo complesso ed i singoli articoli che la compongono devono avere un contenuto omogeneo.*
- *La proposta, se comporta spese o minori entrate, deve contenere una norma finanziaria che indica l'ammontare della spesa o minore entrata nonché i mezzi per farvi fronte, proponendo le conseguenti variazioni di bilancio.*
- *La proposta di legge, inoltre, deve essere accompagnata dalla seguente **documentazione** (l.r. 55/2008):*
  - 1) **relazione illustrativa** delle finalità generali e dei profili giuridici della proposta con la specifica attestazione che la proposta normativa non comporta effetti finanziari sul bilancio della Regione;
  - 2) **relazione tecnico-finanziaria**, se la proposta comporta spese o minori entrate;
  - 3) **relazione tecnico-normativa** (in caso di proposta di iniziativa consiliare può essere sostituita dalla relazione illustrativa).
- *Inoltre, ai sensi dell'art. 125 comma 5 del regolamento la proposta di legge non deve essere manifestamente in contrasto con l'ordinamento giuridico.*

**Alla presente Guida è allegato il fascicolo  
"Guida alla redazione di una proposta di legge"**

Nell'ambito di queste tre categorie vi sono alcune tipologie di leggi che presentano particolarità rispetto al loro contenuto:

- ✓ **Le proposte di legge al Parlamento** previste dall'art. 121 della Costituzione, sono approvate dal Consiglio mediante una deliberazione che contiene come allegato una proposta di legge (statale) da inviare, unitamente ad una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, al Parlamento per la sua eventuale approvazione finale.

La presentazione delle proposte di legge al Parlamento avviene mediante la trasmissione di uno schema di deliberazione unitamente all'allegata proposta di legge.

Lo schema di deliberazione deve contenere:

- a) la normativa costituzionale, statutaria e statale di riferimento;
- b) le motivazioni delle modifiche normative proposte;
- c) la formula di approvazione della proposta di legge al parlamento contenuta in allegato;
- d) l'invio formale della proposta di legge al parlamento per gli adempimenti previsti.

Le proposte di legge al Parlamento sono composte da uno o più articoli, non devono contenere il preambolo ma devono essere accompagnate da una relazione illustrativa e dalla documentazione necessaria, prevista dalla normativa statale in materia di contabilità, se comportano spese o minori entrate.

L'iniziativa di tali proposte di legge può essere esercitata dalla Giunta regionale e dai consiglieri. E' ammessa altresì l'iniziativa popolare.

- **Le proposte di legge di revisione statutaria** volte alla modifica parziale o totale dello Statuto, sono esaminate e approvate con le procedure previste dagli articoli 155 e 156 del regolamento interno, che prevedono, in conformità all'art. 123 della Costituzione, due distinte deliberazioni adottate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti con un intervallo non minore di due mesi.

Non è ammessa l'iniziativa popolare (articolo 79 comma 1 dello Statuto) poiché l'iniziativa per le modifiche statutarie spetta soltanto a ciascun consigliere e alla giunta.

- **Le leggi di ratifica degli accordi con le altre regioni**, ai sensi dell'articolo 117, comma ottavo della Costituzione e dell'articolo 68, comma 2 dello Statuto, si ratificano, cioè si rendono obbligatorie, le intese con le altre Regioni contenute, in allegato, alle leggi in questione. L'efficacia degli accordi è, comunque, subordinata, all'entrata in vigore dell'ultima legge di ratifica delle Regioni interessate.

## 1.1.2 I regolamenti

Sono individuati dall'art. 42 dello Statuto e si distinguono in:

- 1) **regolamenti di attuazione delle leggi regionali**, approvati dalla Giunta con il parere obbligatorio della commissione consiliare competente
- 2) **regolamenti delegati dallo Stato**, approvati dal Consiglio regionale
- 3) **regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie**, anch'essi approvati dalla giunta con il parere obbligatorio della commissione consiliare competente

### **Pareri sulle proposte di regolamento** (art. 45 del regolamento)

Sulle proposte di regolamento della Giunta regionale di cui ai precedenti punti 1) e 3), trasmesse al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 42, commi 2 e 4, dello Statuto, **le commissioni si esprimono nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta da parte del Presidente del Consiglio, scaduto il termine, la Giunta può procedere all'approvazione del regolamento.** Per una valutazione più approfondita del provvedimento le commissioni possono anche in questo caso svolgere consultazioni o audizioni.

### **Il Collegio di garanzia**

Sulle **leggi e i regolamenti regionali** può essere richiesto l'**intervento** del Collegio di garanzia, previsto dall'art. 57 dello Statuto e della legge regionale 4 giugno 2008, n.34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia).

L'intervento consiste nella **verifica della conformità di una legge o di un regolamento allo Statuto.**

L'intervento può essere **richiesto** dal Presidente della Giunta, dal Presidente del Consiglio, da almeno tre presidenti di gruppi consiliari, da almeno un quinto dei consiglieri regionali, nonché dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali (in quest'ultimo caso previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza del CAL stesso e quando sia presunta una violazione delle disposizioni statutarie in materia di enti locali) e ha luogo dopo l'approvazione delle leggi e dei regolamenti e prima della loro entrata in vigore.

## 1.2 Atti amministrativi (deliberazioni)

### 1.2.1 Le deliberazioni consiliari

Sono lo strumento con il quale il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni amministrative:

- **atti della programmazione regionale, generale e di settore** – fatto salvo il Programma regionale di sviluppo (PRS), il quale viene approvato con una risoluzione;
- **atti della pianificazione territoriale regionale;**
- **rendiconti** degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione;
- **accordi** conclusi dalla Regione con altri Stati e le **intese** con enti territoriali interni ad essi;
- **nomine/designazioni regionali** negli organi delle società e degli organismi a partecipazione regionale e in tutti gli altri casi nei quali sia attribuita la competenza al Consiglio regionale.

Sempre attraverso le deliberazioni, il consiglio esprime **parere** sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione (art. 37 dello Statuto) e sui loro programmi di attività.

## 1.3 Atti con procedimento particolare

### 1.3.1 Il Programma regionale di sviluppo (PRS)

E' l'atto fondamentale di indirizzo della programmazione regionale che, in coerenza con il programma di governo, definisce:

- a) il contesto strutturale, con l'analisi degli elementi principali dello sviluppo regionale;
- b) le opzioni politiche, che esprimono le scelte fondamentali della programmazione regionale;
- c) le strategie di intervento, con i conseguenti obiettivi generali e gli indirizzi per le politiche settoriali;
- d) il quadro delle risorse attivabili nel corso della legislatura;
- e) l'indicazione degli eventuali piani regionali di settore da elaborare nel corso della legislatura;
- f) il programma di azione normativa

La Giunta regionale, entro sei mesi dal suo insediamento, adotta il PRS e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva con propria **risoluzione, votata per appello nominale**, entro sei mesi dalla data del ricevimento (articolo 7, legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008").

Il provvedimento è assegnato alla Prima Commissione consiliare per il parere referente e su di esso è richiesto il parere di merito, per gli aspetti di competenza, di tutte le altre commissioni permanenti (ad eccezione della Commissione di controllo).

Il parere di merito è vincolante per la commissione referente per i soli aspetti di competenza e deve essere reso (salva proroga o riduzione dei termini disposte dal Presidente del Consiglio) entro trenta giorni, trascorsi i quali si procede in assenza del parere.

Qualora il presidente della commissione referente rilevi contrasto tra due o più pareri di merito attiva il riesame della questione da parte delle commissioni interessate affinché, anche congiuntamente, presentino un nuovo parere nel termine di quindici giorni. Trascorso tale termine la commissione referente decide in merito.

Tali modalità si applicano anche alle eventuali modifiche del programma regionale di sviluppo già approvato (Art. 157 del regolamento interno).

### **1.3.2 Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR)**

E' l'atto di indirizzo programmatico economico-finanziario dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo con proiezione triennale; costituisce strumento di supporto al processo di previsione, nonché alla definizione del bilancio di previsione e alla manovra finanziaria con le relative leggi collegate.

**Entro il mese di giugno la Giunta regionale presenta il DEFR al Consiglio regionale, che lo approva, con propria deliberazione, entro il mese di luglio.**

Contestualmente all'approvazione del DEFR, il Consiglio regionale può approvare specifici atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) per la definizione della nota di aggiornamento al DEFR, del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate (articolo 8, l.r. 1/2015).

**La nota di aggiornamento al DEFR**, necessaria per garantire al provvedimento la coerenza con la finanza pubblica, è presentata dalla Giunta regionale al Consiglio contestualmente alla proposta di legge di bilancio (articolo 9, l.r. 1/2015).

**Il DEFR e la relativa nota di aggiornamento sono approvate dal Consiglio regionale con deliberazioni votate per appello nominale.**

La procedura di approvazione del DEFR è la medesima di quella prevista per il PRS con una riduzione dei termini. Gli eventuali pareri di altri organismi sono resi nel termine di quindici giorni, trascorsi i quali si procede in assenza dei pareri medesimi (articolo 158 del regolamento interno).

### **1.3.3 Sessione consiliare di approvazione del bilancio**

L'**iniziativa** dei bilanci regionali e del rendiconto è riservata alla **Giunta regionale** (articolo 23, comma 3, Statuto).

Ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 1/2015, entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale:

- a) la proposta di legge di bilancio**
- b) la proposta di legge di stabilità**
- c) le eventuali proposte di legge ad esse collegate**

La **proposta di** legge di approvazione del **bilancio di previsione** (nonché quelle di variazione del bilancio) e la **proposta di legge di stabilità** sono assegnate alla Prima Commissione consiliare per il parere referente e su di esse è richiesto il parere secondario di tutte le commissioni permanenti.

#### **Le proposte di legge collegate alla legge di stabilità**

Sono assegnate alle commissioni competenti per materia e su di esse è richiesto il parere istituzionale della Prima commissione, il quale deve essere espresso nel termine di quindici giorni.

Qualora siano previsti pareri obbligatori e pareri secondari, questi sono espressi entro quindici giorni.

Le commissioni referenti sulle proposte di legge collegate alla legge di stabilità esauriscono i propri lavori in tempo utile per l'iscrizione di tali proposte all'ordine del giorno della sessione del Consiglio dedicata all'approvazione della stessa legge di stabilità e di bilancio. Tali proposte di legge sono, comunque, iscritte all'ordine del giorno del Consiglio anche se le commissioni referenti non hanno esaurito i propri lavori (articolo 159 del regolamento interno).

Le leggi collegate alla legge di stabilità sono quelle indicate come tali dalla Giunta regionale nel DEFR e nel documento preliminare che integra il DEFR, trasmesse nei termini stabiliti, e che non siano state oggetto di valutazione contraria da parte del Consiglio regionale espressa con atto di indirizzo (articolo 18 della l.r. 1/2015). Il mancato rispetto del termine oppure la valutazione contraria espressa dal Consiglio comporta, per le proposte di legge presentate come collegate, la perdita del requisito del collegamento e il conseguente esame secondo le procedure ordinarie (articolo 18 della l.r. 1/2015).

**Il bilancio e la legge di stabilità sono approvate  
dal Consiglio regionale per appello nominale.**

### **1.3.4 Rendiconto generale della Regione**

La proposta di legge relativa al rendiconto generale è assegnata dal Presidente del Consiglio regionale alla Commissione di controllo.

La commissione riferisce al Consiglio regionale con relazione scritta.

**Il rendiconto generale è approvato dal Consiglio regionale per appello nominale** (art. 160 del regolamento interno).

### **1.3.5 Bilancio e rendiconto del Consiglio regionale**

Il Regolamento interno di amministrazione e contabilità (RIAC) disciplina l'approvazione del bilancio e del rendiconto del Consiglio regionale.

Il **bilancio di previsione**, predisposto dall'Ufficio di presidenza, è approvato con **deliberazione** del Consiglio regionale, unitamente alla relazione previsionale e programmatica, con la quale sono individuate le linee di attività per l'anno di riferimento. L'approvazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale precede quella del bilancio di previsione della Regione.

Il **rendiconto** della gestione, predisposto dall'Ufficio di presidenza, è approvato con **deliberazione** dal Consiglio regionale, previo parere referente della Commissione di controllo.

Al rendiconto è allegata una relazione di verifica dei risultati della gestione.

### **1.3.6 Richiesta di referendum abrogativo**

L'articolo 162 del regolamento interno disciplina la procedura relativa alla deliberazione di richiesta di referendum abrogativo di leggi statali o di atti aventi valore di legge di cui all'articolo 75 della Costituzione.

#### *Art. 162*

##### *Richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione*

- 1. Quando la Giunta o un consigliere propongono di richiedere un referendum abrogativo su iniziativa di cinque consigli regionali, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, il Presidente del Consiglio sottopone la richiesta alla conferenza di programmazione dei lavori per l'iscrizione della proposta all'ordine del giorno della prima o seconda seduta successiva alla presentazione.*
- 2. Il Consiglio può deliberare di discutere la proposta immediatamente oppure di inviarla all'esame della commissione permanente competente in materia perché riferisca al Consiglio; qualora la richiesta si riferisca a materie escluse dalla competenza delle commissioni permanenti, il Consiglio può deliberare l'istituzione di una commissione speciale ai sensi dell'articolo 59.*
- 3. Nel caso che il Consiglio deliberi di trasmettere la proposta ad una commissione permanente o speciale, questa deve riferire al Consiglio entro quindici giorni dalla deliberazione.*
- 4. Il Presidente del Consiglio, entro sette giorni dalla deliberazione della richiesta di referendum, provvede a trasmettere la deliberazione stessa ai presidenti dei consigli delle altre regioni.*
- 5. Lo stesso Presidente comunica tempestivamente al Consiglio analoghe deliberazioni che gli pervengono da altre regioni.*

### **1.3.7 Richiesta di referendum costituzionale**

L'articolo 163 del regolamento interno estende l'applicazione dell'articolo 162 anche alle richieste di referendum sulle leggi di revisione della Costituzione.

#### *Art. 163*

##### *Richiesta di referendum costituzionale*

- 1. Le disposizioni dell'articolo 162 si applicano anche alle richieste di referendum sulle leggi di revisione della Costituzione, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione.*

### **1.3.8 Referendum consultivo**

Una proposta di legge regionale può essere sottoposta a referendum consultivo (articolo 164 del regolamento interno) con deliberazione del Consiglio regionale approvata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, oppure su richiesta di trentamila elettori (articolo 76 dello Statuto).

*Art. 164*

*Referendum consultivo*

- 1. Tre consiglieri possono richiedere che una proposta di legge regionale sia sottoposta al referendum consultivo ai sensi dell'articolo 76, comma 2, dello Statuto.*
- 2. La richiesta può essere formulata dopo che la commissione competente ha trasmesso all'aula il parere di cui all'articolo 47.*

### **1.3.9 Referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'articolo 123, comma 3, della Costituzione**

Entro tre mesi dalla pubblicazione dello Statuto, o di una sua modifica, un cinquantesimo degli elettori della regione oppure un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere di procedere a referendum popolare a norma dell'articolo 123 della Costituzione, con le modalità e le procedure disciplinate dalla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62.

**Sulla regolarità e ammissibilità dei referendum decide il Collegio di garanzia.**

## 1.4 Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo

Ciascun consigliere può presentare una serie di atti di indirizzo e di controllo rivolti all'organo di governo (la Giunta regionale).

Tali atti, riconducibili alle prerogative dei consiglieri indicate all'art. 9, comma 5, dello Statuto, assumono la forma di:

- **mozioni, risoluzioni e ordini del giorno** (atti di indirizzo)
- **interrogazioni** (atti del c.d. sindacato ispettivo).

### 1.4.1 Le mozioni

Articolo 175 del regolamento interno

La mozione, tipico atto di indirizzo politico, è un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri, inteso a promuovere una deliberazione assembleare.

Presentata la mozione, il Presidente l'annuncia al Consiglio previa verifica della sua ammissibilità.

**Le mozioni a contenuto strettamente locale** sono assegnate dal Presidente del Consiglio alle commissioni consiliari competenti per l'esame e l'eventuale approvazione.

L'iscrizione delle altre mozioni all'ordine del giorno di seduta del Consiglio può essere richiesta dai presidenti dei gruppi consiliari, nel corso della Conferenza di programmazione dei lavori ai sensi dell'articolo 84 del regolamento interno o in apertura della seduta consiliare ai sensi dell'articolo 88 del regolamento interno.

E' importante precisare che la mozione non può essere sottoposta a **emendamenti** se non con il consenso del **presentatore**.

E' possibile che si proceda alla discussione congiunta di mozioni e interrogazioni che riguardano fatti o argomenti identici o strettamente connessi.

Le mozioni **decadono**:

- qualora la mozione non sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio entro sei mesi dalla presentazione (articolo 182 del regolamento interno);
- nei casi in cui la mozione sia iscritta all'ordine del giorno, ma non sia votata, decorsi tre mesi dalla prima seduta di iscrizione (articolo 182 del regolamento interno);
- in caso di assenza di tutti i proponenti al momento della votazione della mozione (articolo 176, comma 10, del regolamento interno).

Modello per la presentazione di una **MOZIONE**

<p>REGIONE TOSCANA</p>  <p>Consiglio Regionale</p>		<p><b>Gruppo consiliare</b></p>
<p>Prot. _____</p> <p style="text-align: right;">Data _____</p> <p style="text-align: right;"><b>Al Presidente del Consiglio regionale della Toscana</b></p>		
<p><b>MOZIONE</b> ai sensi dell'articolo 175 del Regolamento interno</p>		
<p><b>OGGETTO:</b></p>		
<p style="text-align: center;"><b>IL CONSIGLIO REGIONALE</b></p>		
<p><b>PRESO ATTO</b> che (.....)</p>		
<p><b>TENUTO CONTO</b> che (.....)</p>		
<p><b>SOTTOLINEATO</b> che (.....)</p>		
<p><b>CONSIDERATO</b> che (.....)</p>		
<p style="text-align: center;"><b>IMPEGNA/INVITA..... LA GIUNTA REGIONALE</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(oppure il Consiglio regionale )</i></p> <p style="text-align: center;"><b>ASSUME L'IMPEGNO...../ESPRIME SOLIDARIETA'...</b></p> <p>1...(testo) 2...(testo) 3...(testo)</p>		
<p><b>Firma presentatore</b></p>		

**Le mozioni "statutarie" o "a contenuto predeterminato"**  
**relative alla Giunta regionale**

Lo Statuto prevede mozioni a contenuto predeterminato disciplinate dagli articoli 36, comma 2, e 33, comma 3.

Secondo la prima disposizione, il Consiglio regionale può esprimere il **non gradimento nei confronti di singoli assessori**, a seguito di mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni e dopo venti giorni dalla presentazione. Trattasi di un voto consiliare che in caso di accoglimento non determina per il Presidente della Giunta regionale l'obbligo giuridico di procedere alla sostituzione dell'assessore sfiduciato, ma comporta delle conseguenze politiche, considerato che il Presidente della Giunta regionale comunica entro venti giorni al Consiglio regionale le proprie motivate decisioni conseguenti all'approvazione della mozione di non gradimento.

La seconda disposizione statutaria disciplina la **sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta** regionale, che è espressa mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale e approvata per appello nominale con il voto della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione o dopo venti giorni da questa.

**Le mozioni “statutarie” o “a contenuto predeterminato”  
relative all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale**

L’articolo 12, comma 2 bis, dello Statuto dispone che “Il regolamento interno disciplina i casi di cessazione anticipata dalla carica del Presidente del Consiglio per dimissioni, decadenza, mozione di sfiducia o altra causa”.

Analogamente l’articolo 14, comma 3 bis, dello Statuto prevede che “Il regolamento interno disciplina i casi di cessazione anticipata dalla carica dei componenti dell’ufficio di presidenza per dimissioni, decadenza, mozione di sfiducia o altra causa”.

Ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento interno può essere presentata una mozione di sfiducia motivata verso il Presidente del Consiglio regionale o verso uno o più componenti dell’ufficio di presidenza se sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri.

La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni e dopo venti giorni dalla presentazione.

La mozione è approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio. Il Presidente della Giunta non partecipa alla votazione.

Se la mozione è approvata, il Consiglio elegge nella stessa seduta il componente in sostituzione di quello sfiduciato.

### **1.4.2 Le risoluzioni**

Articoli 56 e 181 del regolamento interno

La risoluzione è un atto diretto a manifestare orientamenti su particolari questioni e a definire indirizzi per la propria attività e per l'attività della Giunta.

Ogni consigliere può presentare risoluzioni nei modi e nei tempi previsti dal regolamento.

Le risoluzioni possono essere inoltre adottate dalle commissioni nelle materie di competenza e sono trasmesse al Consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione (articolo 56, comma 1, del regolamento interno).

Alle risoluzioni si applicano le norme sulle mozioni, per l'espresso rinvio operato dall'articolo 181, comma 3, del regolamento interno.

Con lo strumento della risoluzione il Consiglio regionale approva inoltre atti fondamentali per l'Ente quali:

- il **programma regionale di sviluppo (PRS)**,
- il **programma di governo di cui all'art. 32 dello Statuto**,
- le **relazioni sull'attività degli organismi funzionali**.

Modello per la presentazione di una **PROPOSTA DI RISOLUZIONE**

<p>REGIONE TOSCANA</p>  <p>Consiglio Regionale</p>		<p><b>Gruppo consiliare</b></p> <p>.</p>
<p>Prot. _____</p> <p style="text-align: right;">Data _____</p> <p style="text-align: right;"><b>Al Presidente del Consiglio regionale della Toscana</b></p>		
<p><b>PROPOSTA DI RISOLUZIONE</b> ai sensi dell'articolo 181 del Regolamento interno</p>		
<p><b>OGGETTO:</b></p>		
<p style="text-align: center;"><b>IL CONSIGLIO REGIONALE</b></p>		
<p><b>PRESO ATTO</b> che (.....)</p>		
<p><b>TENUTO CONTO</b> che (.....)</p>		
<p><b>SOTTOLINEATO</b> che (.....)</p>		
<p><b>CONSIDERATO</b> che (.....)</p>		
<p style="text-align: center;"><b>IMPEGNA/INVITA..... LA GIUNTA REGIONALE</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(oppure il Consiglio regionale )</i></p> <p style="text-align: center;"><b>ASSUME L'IMPEGNO...../ESPRIME SOLIDARIETA'...</b></p> <p>1...(testo) 2...(testo) 3...(testo)</p>		
<p><b>Firma presentatore</b></p>		

### **1.4.3 Gli ordini del giorno**

Articoli 133, 134 e 180 del regolamento interno

L'ordine del giorno è un documento diretto a promuovere un pronunciamento del Consiglio **su atti sottoposti a votazione** (articolo 180 del regolamento interno).

Agli ordini del giorno si applicano le norme sulle mozioni per l'espresso rinvio operato dall'articolo 180, comma 4, del regolamento interno.

Sono **inammissibili** gli ordini del giorno:

- a. estranei all'oggetto della discussione;
- b. formulati in termini sconvenienti;
- c. in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione;
- d. che impegnino gli organi regionali ad adempimenti manifestamente estranei alle loro competenze.

Il giudizio di ammissibilità spetta al Presidente del Consiglio (articolo 135 del regolamento interno).

Gli ordini del giorno maggiormente utilizzati nella prassi consiliare sono quelli che, nel corso del procedimento legislativo, vengono definiti dal regolamento interno all'articolo 133 come concernenti il contenuto della proposta di legge e recanti indirizzi nei confronti della Giunta. In questi casi la Giunta regionale e il relatore esprimono il loro parere sugli ordini del giorno, che vengono subito posti in votazione.

Dopo tale votazione non è più ammessa la presentazione di ordini del giorno, salvo di quelli derivanti dalla **trasformazione di un emendamento**. In tal caso l'ordine del giorno è svolto con le forme e nei limiti stabiliti per gli emendamenti ed è votato prima della votazione dell'articolo alle cui disposizioni lo stesso si riferisce.

Gli ordini del giorno possono essere presentati anche in collegamento con atti amministrativi e vengono, anche in questo caso, posti in votazione prima dell'atto di cui trattano.

Gli ordini del giorno presentati dai consiglieri che risultino assenti al momento della votazione decadono, a meno che non siano fatti propri da altri consiglieri.

Gli ordini del giorno possono essere ritirati su dichiarazione unanime dei proponenti. Se solo alcuni dei proponenti dichiarano di ritirare l'ordine del giorno, questo è posto in votazione a firma degli altri proponenti.

**Modello per la presentazione di un'ORDINE DEL GIORNO**

<p>REGIONE TOSCANA</p>  <p>Consiglio Regionale</p>		<p><b>Gruppo consiliare</b></p> <p>.</p>
<p>Prot. _____</p> <p style="text-align: right;">Data _____</p> <p style="text-align: right;"><b>Al Presidente del Consiglio regionale della Toscana</b></p>		
<p><b>ORDINE DEL GIORNO collegato alla proposta di legge/deliberazione ai sensi dell'articolo 133 e 180 del Regolamento interno</b></p>		
<p><b>OGGETTO:</b></p>		
<p style="text-align: center;"><b>IL CONSIGLIO REGIONALE</b></p>		
<p><b>PRESO ATTO</b> che (.....)</p>		
<p><b>TENUTO CONTO</b> che (.....)</p>		
<p><b>SOTTOLINEATO</b> che (.....)</p>		
<p><b>CONSIDERATO</b> che (.....)</p>		
<p style="text-align: center;"><b>IMPEGNA/INVITA..... LA GIUNTA REGIONALE</b></p> <p>1...(<i>testo</i>) 2...(<i>testo</i>) 3...(<i>testo</i>)</p>		
<p><b>Firma presentatore</b></p>		

### **Ordini del giorno procedurali**

L'articolo 134 del regolamento interno disciplina la facoltà di presentare da parte di un quinto dei consiglieri un ordine del giorno diretto ad impedire il passaggio all'esame degli articoli della proposta di legge, prima della chiusura della discussione generale.

In tale ipotesi l'ordine del giorno procedurale è posto in votazione prima di eventuali altri ordini del giorno presentati.

Se l'ordine del giorno procedurale è approvato, l'esame della proposta di legge è rinviata alla seduta successiva o ad altra seduta su decisione della conferenza di programmazione dei lavori.

### **Le "note di attuazione" degli atti di indirizzo**

*Le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno, in quanto tipici atti di controllo e di indirizzo svolti dal Consiglio regionale nei confronti dell'organo di governo, possono, talvolta, contenere un vero e proprio impegno a carico della Giunta.*

*La procedura di monitoraggio degli impegni assegnati alla Giunta dagli atti di indirizzo è stata approvata dall'Ufficio di presidenza e si articola in una fase preliminare di rilevazione degli impegni, a cui fa seguito la trasmissione degli stessi alla Direzione generale della Presidenza.*

*Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione degli impegni rilevati, la Giunta è chiamata a trasmettere alla Presidenza del Consiglio una nota concernente le modalità di attuazione degli impegni individuati.*

*Il Presidente del Consiglio trasmette le note di attuazione pervenute a tutti i consiglieri e alle commissioni competenti per materia. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il Consiglio invia un sollecito indicando un ulteriore termine di 30 giorni.*

#### **1.4.4 Le interrogazioni**

Le interrogazioni sono strumenti a disposizione di ogni singolo consigliere e consistono principalmente in una domanda rivolta all'organo di governo su materie di particolare interesse.

Più precisamente, secondo l'art. 168 del regolamento:

Con le interrogazioni ogni consigliere può rivolgersi al **Presidente della Giunta regionale** per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo

Le interrogazioni sono **presentate** per iscritto dai consiglieri al **Presidente del Consiglio regionale** il quale ne accerta **l'ammissibilità**.

Ai sensi dell'art. 169 del regolamento interno **non sono ammissibili**:

- ✓ interrogazioni che esulino dagli ambiti di competenza della Giunta regionale in quanto riferite a materie che rientrino nelle competenze funzionali e organizzative del Consiglio o che siano del tutto estranee alle competenze della Regione
- ✓ interrogazioni che per il loro contenuto possano ledere la tutela della sfera personale, l'onorabilità dei singoli e il prestigio delle istituzioni o che contengano espressioni sconvenienti.

I consiglieri devono specificare se chiedono **risposta scritta o risposta orale**.

Si tratta di una scelta **irreversibile** in quanto, dopo la presentazione, non è consentita la trasformazione dell'interrogazione da orale a scritta o viceversa.

#### **A. Le interrogazioni a risposta scritta**

A seguito della presentazione di un'interrogazione a risposta scritta, il Presidente del Consiglio regionale, accertatane l'ammissibilità, la trasmette per il tramite degli uffici consiliari competenti alla Giunta regionale.

La Giunta regionale risponde **entro due mesi dalla data di presentazione**, termine previsto dall'articolo 170 del regolamento interno, inviando la propria risposta al Presidente del Consiglio regionale.

La risposta è trasmessa dagli uffici consiliari ai consiglieri interroganti e, contestualmente, pubblicata nella sezione "Cartelle pubbliche" di Outlook.

Qualora il suddetto termine trascorra senza che l'interrogante abbia avuto risposta, il Presidente del Consiglio, a richiesta dell'interrogante da effettuarsi nei successivi quattro mesi, dispone l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio affinché venga svolta come interrogazione orale.

**Al di fuori di tale ultima ipotesi, le interrogazioni scritte decadono se non sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio entro sei mesi dalla loro presentazione (articolo 174, comma 3, del regolamento interno).**

## **B. Le interrogazioni a risposta orale**

Le interrogazioni a risposta orale possono essere svolte:

- nella **commissione consiliare competente**
- in **Aula**

Tale scelta è effettuata dalla Conferenza di programmazione dei lavori ai sensi dell'articolo 171 del regolamento interno.

### **Interrogazioni orali svolte in commissione**

Nel caso di **svolgimento** dell'interrogazione orale in commissione, il Presidente del Consiglio regionale trasmette immediatamente l'interrogazione al presidente della commissione consiliare competente.

La commissione concorda con la Giunta regionale e con l'interrogante la data della sua trattazione, che comunque deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

Alle interrogazioni orali svolte in commissione si applicano le norme dell'articolo 170 del regolamento interno.

**Se l'interrogante non è un componente della commissione**, il consigliere proponente è avvertito dell'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno dal presidente della commissione almeno quarantotto ore prima della data fissata per lo svolgimento (articolo 172 del regolamento interno).

Dell'avvenuto svolgimento in commissione viene informato il Presidente del Consiglio regionale, il quale ne dà notizia nella successiva seduta del Consiglio (art. 172 del regolamento interno).

### **Interrogazioni orali svolte in Aula**

La risposta in Aula da parte della Giunta regionale all'interrogazione deve essere fornita **entro due mesi** dalla data di presentazione.

Le **interrogazioni** per le quali la Conferenza di programmazione dei lavori abbia deciso lo **svolgimento in Aula** sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio regionale nel momento in cui la Giunta regionale comunica al Presidente del Consiglio di essere pronta a rispondere nel corso della seduta consiliare.

Decorso il termine di due mesi dalla data di presentazione senza che l'interrogazione sia stata svolta, a richiesta dell'interrogante, la Giunta regionale è tenuta a fornire risposta scritta entro i successivi quindici giorni.

Salvo i casi di particolare rilievo, la **risposta** della Giunta regionale a ogni singola interrogazione (in Aula e in commissione) non può eccedere i dieci minuti.

La **replica** alla risposta della Giunta può essere effettuata solo da uno degli interroganti, per dichiarare se sia o meno soddisfatto e non può eccedere i cinque minuti.

L'interrogazione **decade** in caso di assenza, in aula o in commissione, dei proponenti.

In caso di assenza del componente della Giunta, deve essere fornita risposta scritta entro i successivi quindici giorni.

**Le interrogazioni orali decadono se non sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio o della commissione entro sei mesi dalla loro presentazione (articolo 170 del regolamento interno).**

### **C. Le interrogazioni a risposta immediata (question time)**

La Conferenza di programmazione dei lavori, tra le interrogazioni per le quali abbia deciso lo svolgimento in Aula, sulla base delle richieste dei Presidenti dei gruppi consiliari, seleziona le interrogazioni che avranno **risposta immediata** (c.d. **question time**) e ne dispone l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale.

Allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è dedicata, di norma, un'ora della sessione antimeridiana della seduta consiliare.

Nel corso della seduta è assicurato lo svolgimento di almeno **cinque interrogazioni**, di cui tre presentate dalle minoranze.

Le interrogazioni a risposta immediata devono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, comunque connotato da urgenza o particolare attualità politica.

Il componente della Giunta regionale **risponde** per non più di dieci minuti.

La **replica** alla risposta della Giunta regionale può essere effettuata solo da uno dei consiglieri interroganti per dichiarare se sia o meno soddisfatto e non può eccedere i cinque minuti.

In caso di **assenza dell'interrogante** l'interrogazione **decade**.

In caso di **assenza del componente della Giunta regionale** deve essere fornita **risposta scritta** all'interrogante entro tre giorni.

Alle interrogazioni a risposta immediata iscritte all'ordine del giorno non possono essere collegati, in sede di svolgimento, senza il preventivo assenso della Conferenza di programmazione dei lavori, atti di indirizzo o altre interrogazioni, anche se concernenti argomenti affini (art. 173 del regolamento interno).

Modello per la presentazione di un'**INTERROGAZIONE SCRITTA**

<p>REGIONE TOSCANA</p>  <p>Consiglio Regionale</p>		<p><b>Gruppo consiliare</b></p> <p>.</p>
<p>Prot. _____</p> <p style="text-align: right;">Data _____</p> <p style="text-align: right;"><b>Al Presidente del Consiglio regionale della Toscana</b></p>		
<p><b>INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA</b> ai sensi dell'articolo 174 del Regolamento interno</p>		
<p><b>OGGETTO:</b></p>		
<p style="text-align: center;"><b>Il sottoscritto Consigliere regionale</b></p>		
<p><b>Visto</b> <i>(testo)</i></p>		
<p><b>Considerato</b> <i>(testo)</i></p>		
<p style="text-align: center;"><b>Tutto ciò premesso e considerato</b></p> <p style="text-align: center;"><b>INTERROGA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>il Presidente della Giunta regionale</b></p> <p><i>1...(testo)</i> <i>2...(testo)</i> <i>3...(testo)</i></p>		
<p><b>Firma presentatore</b></p>		

Modello per la presentazione di un'**INTERROGAZIONE ORALE**

<p>REGIONE TOSCANA</p>  <p>Consiglio Regionale</p>		<p><b>Gruppo consiliare</b></p> <p>.</p>
<p>Prot. _____</p> <p style="text-align: right;">Data _____</p> <p style="text-align: right;"><b>Al Presidente del Consiglio regionale della Toscana</b></p>		
<p><b>INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE</b> ai sensi dell'articolo 170 del Regolamento interno</p>		
<p><b>OGGETTO:</b></p>		
<p style="text-align: center;"><b>Il sottoscritto Consigliere regionale</b></p>		
<p><b>Visto</b> <i>(testo)</i></p>		
<p><b>Considerato</b> <i>(testo)</i></p>		
<p style="text-align: center;"><b>Tutto ciò premesso e considerato</b></p> <p style="text-align: center;"><b>INTERROGA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>il Presidente della Giunta regionale</b></p> <p><i>1...(testo)</i> <i>2...(testo)</i> <i>3...(testo)</i></p>		
<p><b>Firma presentatore</b></p>		

## 1.5 Rapporti Giunta-Consiglio. Le informative e le comunicazioni

### 1.5.1 Le informative della Giunta regionale

Ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto il Presidente della Giunta regionale, qualora decida di attivare, su atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio, fasi formali di **confronto con le rappresentanze istituzionali e sociali** per verificare i rispettivi orientamenti, deve far precedere l'avvio formale di tali fasi da un'adeguata informazione al Consiglio, che può approvare specifici atti di indirizzo (normalmente in forma di *mozione o risoluzione*).

Il procedimento, disciplinato dall'articolo 165 del regolamento interno, prevede che il Presidente della Giunta trasmetta al Presidente del Consiglio gli atti e i documenti idonei a fornire al Consiglio un esauriente quadro conoscitivo di fatto e di diritto inerente a tali atti, nonché le motivazioni, le finalità e gli strumenti degli interventi da essi previsti.

La Conferenza di programmazione dei lavori provvede ad assegnare la documentazione pervenuta, per l'esame e la formulazione di eventuali atti di indirizzo, alla **commissione competente per materia** oppure all'**Aula**.

Il termine per l'esame e la formulazione di eventuali atti di indirizzo è di trenta giorni dall'assegnazione, salvo diversa determinazione della Conferenza di programmazione dei lavori; tale termine non può comunque superare il quarantacinquesimo giorno.

Gli atti di indirizzo, sia approvati che respinti, sono trasmessi tempestivamente al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 165 del regolamento interno, per le fasi successive del confronto.

**I successivi atti trasmessi dalla Giunta regionale per l'approvazione da parte del Consiglio regionale devono dar conto dello svolgimento e degli esiti del confronto, con particolare riferimento agli atti di indirizzo espressi dal Consiglio.**

### **1.5.2 Le comunicazioni della Giunta regionale**

- Le **comunicazioni di iniziativa della Giunta regionale** rivolte al Consiglio regionale, su questioni e argomenti di interesse generale, sono iscritte all'ordine del giorno dell'Aula su decisione della Conferenza di programmazione dei lavori.
  
- Le **comunicazioni della Giunta regionale richieste da almeno un quinto dei consiglieri o dal Consiglio con atto di indirizzo approvato**, sono sottoposte alla Conferenza di programmazione dei lavori che stabilisce, sentito il rappresentante della Giunta regionale, la data di svolgimento.

La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento interno, trasmette il testo scritto della comunicazione:

- almeno tre giorni prima della seduta di svolgimento;
- non oltre il giorno precedente la seduta di svolgimento, qualora la Conferenza di programmazione dei lavori decida l'iscrizione della comunicazione all'ordine del giorno della seduta convocata per la settimana successiva.

## 1.6 Le nomine e le designazioni di competenza regionale

### 1.6.1 La ripartizione della competenza tra Giunta e Consiglio

**Le procedure sono disciplinate dagli articoli 50 e 51 dello Statuto e dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5.**

Sono di competenza del **Consiglio regionale** le nomine e designazioni spettanti alla Regione:

- ✓ *attinenti a funzioni in cui la rappresentanza politica e istituzionale sia esclusiva o, comunque, prevalente*
- ✓ *negli organi di amministrazione attiva e consultiva di società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato cui la Regione partecipa, salvi i casi in cui si deve procedere alla nomina di amministratori unici o amministratori delegati*
- ✓ *negli organi di controllo contabile ed amministrativo di enti e organismi pubblici e privati*
- ✓ *in tutti i casi non espressamente riservati alla competenza degli organi di governo*

Sono di competenza del **Presidente della Giunta regionale** le nomine e designazioni spettanti alla Regione:

- ✓ *negli organi di amministrazione attiva e consultiva di enti, aziende, agenzie ed altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione*
- ✓ *di amministratori unici e di amministratori delegati con funzioni di direzione in società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato cui la Regione partecipa*
- ✓ *per incarichi direzionali*
- ✓ *negli organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, fatta eccezione per quelli di supporto al Consiglio regionale*

## 1.6.2 Le nomine/designazioni di competenza della Giunta regionale

Ai sensi dell'art. 50, comma 2, dello Statuto, le nomine regionali negli organi di amministrazione degli enti ed organismi dipendenti, di competenza degli organi di governo, sono soggette a forme di controllo anche preventivo del Consiglio regionale

L'articolo 4 della l.r. 5/2008 prevede che le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) della stessa legge siano effettuate, ai sensi dello Statuto, previo controllo preventivo da parte del Consiglio regionale:

- organi di amministrazione attiva e consultiva di enti, aziende, agenzie ed altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione
- amministratori unici e amministratori delegati con funzioni di direzione in società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato cui la Regione partecipa
- incarichi direzionali.

Il Presidente della Giunta comunica al Consiglio regionale le nomine o designazioni che intende effettuare, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, corredate del curriculum del candidato e di una relazione illustrativa delle ragioni della proposta.

La documentazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del regolamento interno è trasmessa alla **commissione consiliare** competente che, **entro 20 giorni** dal ricevimento della comunicazione, può formulare le proprie **osservazioni** o **determinazioni**, procedendo anche all'audizione del candidato.

Trascorso tale termine senza che il Consiglio regionale si sia espresso, il Presidente della Giunta regionale può effettuare la nomina o designazione.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio regionale formuli proprie osservazioni, l'atto di nomina del Presidente della Giunta regionale deve dare atto del loro accoglimento oppure esplicitare le motivazioni del loro mancato accoglimento.

Ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 5/2008 nei casi in cui, secondo la normativa di riferimento, una nomina di competenza del Presidente della Giunta avvenga a seguito di designazione vincolante da parte di altri soggetti o sia riservata a chi sia titolare di determinate cariche oppure riguardi gli organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), della stessa legge le procedure di controllo consiliare preventivo non si applicano e il Presidente della Giunta comunica tempestivamente al Consiglio la nomina effettuata.

### **1.6.3 Le nomine/designazioni di competenza del Consiglio regionale**

#### **➤ L'avviso pubblico**

Entro il **30 settembre** di ogni anno, l'Ufficio di presidenza del Consiglio pubblica un elenco delle nomine e delle designazioni da effettuare nell'anno solare successivo (articolo 5 della legge regionale 5/2008).

Gli **elenchi** contengono:

- ✓ gli organismi cui le nomine/designazioni si riferiscono;
- ✓ la fonte normativa dell'incarico;
- ✓ la data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata e la durata dell'incarico;
- ✓ i requisiti richiesti per l'incarico;
- ✓ le eventuali incompatibilità specificamente previste per l'incarico dalla normativa di riferimento;
- ✓ l'indennità prevista.

Gli elenchi sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sono inseriti sul sito web del Consiglio.

Ove, nel corso dell'anno, si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste nel suddetto elenco, sono pubblicati **elenchi integrativi**.

#### **➤ Proposte di candidature**

Le proposte di candidatura, dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana degli elenchi, possono essere presentate **entro i settantacinque giorni antecedenti la data in cui la nomina o la designazione deve essere effettuata o, comunque, nel termine stabilito dall'avviso**, nel caso di avvisi integrativi.

**Le proposte di candidatura, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008, possono essere presentate da parte dei seguenti soggetti:**

- a) organizzazioni sindacali regionali;
- b) associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici e privati operanti in Toscana nei settori interessati;
- c) università ed istituti di ricerca della Toscana;
- d) ordini professionali aventi sede in Toscana;
- e) persona direttamente interessata alla candidatura.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, l.r. 5/2008, la presentazione di proposte di candidatura non è prevista nei seguenti casi:

- a) *organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, ai quali si accede a seguito di designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo*
- b) *organismi per i quali la legge di settore già prevede l'espletamento di uno specifico avviso pubblico*
- c) *organismi la cui costituzione ha carattere di urgenza*
- d) *nomine e designazioni da effettuarsi previa intesa della Regione con organi dello Stato, delle Regioni o di altri soggetti*
- e) *organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, se non già ricompresi nelle lettere da a) a d).*

**Le proposte di candidatura, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008, possono inoltre essere presentate da parte dei seguenti soggetti:**

- a) presidenti dei gruppi consiliari;**
- b) consiglieri regionali;**
- c) Giunta regionale**

Dopo la scadenza del termine previsto dall'avviso per la presentazione delle proposte di candidatura, su iniziativa del Presidente del Consiglio, è trasmessa alla commissione consiliare competente, per l'espressione del parere referente, la **proposta di deliberazione** relativa alla nomina o designazione da effettuare.

Contestualmente è trasmessa alla commissione consiliare competente la documentazione integrale relativa alle proposte di candidature presentate a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico.

Il Consiglio regionale delibera le nomine e designazioni di propria competenza, oltre che fra le candidature pervenute a seguito dell'avviso (articolo 7, comma 5, l.r. 5/2008), anche tra quelle proposte dai presidenti dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere e dalla giunta regionale (generalmente successivamente alla presentazione della proposta di deliberazione), le quali sono ugualmente trasmesse alla commissione consiliare competente.

### 3) Esame istruttorio e dichiarazione di inammissibilità delle proposte di candidatura

*Tutte le proposte di candidatura, escluse quelle relative agli organi di controllo contabile e quelle avanzate dalla persona direttamente interessata devono contenere, a pena di inammissibilità, un **numero pari di nominativi di entrambi i generi**, qualunque sia il numero di nomine o designazioni da effettuare.*

**L'inammissibilità è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale.**

*Le proposte relative agli organi di controllo contabile devono attenersi al principio di parità di genere per quanto possibile, tenuto conto della composizione degli albi o elenchi professionali dei soggetti legittimati ad essere nominati.*

Con le proposte di candidatura sono acquisiti, mediante specifici moduli predisposti dalla struttura competente, i seguenti dati dei candidati:

- a) dati anagrafici e di residenza della persona proposta;*
- b) curriculum degli studi e delle esperienze professionali;*
- c) elenco delle cariche e degli incarichi ricoperti in enti, aziende, società ed organismi;*
- d) attestazione di possesso dei requisiti richiesti per la nomina o designazione, ivi compresa l'iscrizione ad albi professionali;*
- e) dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico;*
- f) dichiarazione di appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione;*
- g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse previste dagli artt. 10, 10 bis, 11, 12 e 13 della l.r. 5/2008 o dalle leggi che regolano le singole nomine o designazioni ovvero dichiarazione con cui il candidato attesta l'eventuale sussistenza di una causa rimuovibile di incompatibilità o di conflitto di interesse esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina.*

**Qualora la documentazione risulti incompleta, è consentito integrarla entro il quindicesimo giorno successivo alla presentazione della proposta.**

**Sono dichiarate inammissibili dal Presidente del Consiglio le proposte prive della documentazione o risultate incomplete a seguito della integrazione.**

#### 4) Conclusione del procedimento

Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 5/2008, le proposte per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio sono sottoposte al parere della commissione consiliare competente che, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine entro cui il Consiglio deve provvedere alla nomina o designazione, trasmette il relativo provvedimento al Presidente del Consiglio per l'**iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio**.

***Il Consiglio garantisce la rappresentanza delle minoranze con il sistema di elezione a voto limitato. In assenza di diverse specifiche disposizioni normative, il voto è limitato a due terzi, se non altrimenti deliberato dal Consiglio prima di procedere alla votazione.***

*In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede al ballottaggio tra gli stessi ed è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.*

Ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 5/2008, gli organi amministrativi di competenza della Regione, attivi, consultivi e di controllo, comunque denominati, devono essere ricostituiti entro il termine della loro scadenza.

Gli organi amministrativi non ricostituiti entro il termine della loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni successivi.

**Decorso tale termine senza che si sia provveduto al rinnovo, gli organi decadono.**

*Nei quarantacinque giorni di prorogatio gli organi scaduti possono adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione espressa dei motivi di urgenza e indifferibilità.*

Nei casi in cui il rinnovo degli organi amministrativi è di competenza del Consiglio e questi non abbia già provveduto, almeno quindici prima della scadenza del termine della prorogatio, la struttura competente segnala tale scadenza al presidente della commissione competente che convoca la commissione in tempo utile, iscrivendo l'atto di nomina all'ordine del giorno della seduta.

**Qualora la commissione non si pronunci e comunque qualora il Consiglio non provveda al rinnovo almeno tre giorni prima della scadenza del termine, la competenza a provvedere è trasferita al Presidente del Consiglio, nel rispetto dei limiti e dei vincoli sanciti dalla legge.**